

# Cassazione penale

direttore scientifico  
condirettore  
LV - aprile 2015, n° 04

**Domenico Carcano**  
**Mario D'Andria**

04

20  
15

| **estratto**

CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI  
ALL'ART. 318 C.P. NEL CASO DI  
SISTEMATICO RICORSO AD ATTI CONTRARI  
ALLA FUNZIONE NON PREDEFINITI NÉ  
IDENTIFICABILI

*di* **Guido Stampanoni Bassi**

## 166.5 CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 318 C.P. NEL CASO DI SISTEMATICO RICORSO AD ATTI CONTRARI ALLA FUNZIONE NON PREDEFINITI NÉ IDENTIFICABILI

SEZ. VI - UD. 25 SETTEMBRE 2014 (DEP. 17 NOVEMBRE 2014), N. 47271 - PRES. AGRÒ - REL. VILLONI - P.M. ANIELLO (CONCL. CONF.) - (260732)

**CORRUZIONE - Sistemático ricorso, a tal fine, ad atti contrari alla funzione non predefiniti né identificabili ex post - Configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p. - Esclusione - Riconducibilità della condotta nell'ambito del novellato art. 319 c.p. - Sussistenza.**

(C.P. ARTT. 318, 319; L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, ART. 1)

*In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).*

**RITENUTO IN FATTO** - (Omissis).

**CONSIDERATO IN DIRITTO** - 3. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.

4. Risulta destituita di fondamento la censura relativa alla pretesa inattendibilità dei chiamanti in correità a carico del ricorrente.

Innanzitutto – e come già correttamente rilevato dal Tribunale di Venezia – essi non costituiscono propriamente dichiaranti *de relato* o per lo meno possono essere definiti tali solo in parte.

La prima, M.C., riferisce di avere appreso da B. e dallo stesso Ch. (ovvero dal diretto beneficiario delle tangenti) che le ingenti somme a lui destinate venivano talora affidate anche al capo della sua segreteria, C.E. e che il Ch. si era anche lamentato del fatto che questi trattenesse il 30% delle provviste.

V.M. riferisce a sua volta di notizie apprese *de relato* quando aveva partecipato ad incontri conviviali presso il ristorante (Omissis) unitamente ai predetti Ch. e M. nonché a D.B.L.; riferisce, invece, notizie apprese direttamente dal C., suo frequente commensale insieme al D.B. (p. 5 e 6 ordinanza impugnata), confermando anch'egli la ricorrenza del sospetto che l'indagato trattenesse per sé («facesse la cresta») parte delle somme di denaro destinate all'Assessore.

Né ad avviso di questo Collegio costituiscono divergenze significative quelle riferite al presunto trattamento di parte delle tangenti destinate al Ch.: affermare che il C. tratteneva il 30% delle somme a ciò destinate o vi faceva la cresta altro non vuol significare che, nella valutazione del circolo dei conoscenti, si riteneva che egli destinasse a sé e non facesse pervenire al suo referente politico una quota delle dazioni illecite.

5. Appare, altresì, destituita di fondamento la censura concernente la pretesa estinzione del reato in addebito, ancorché limitatamente alle condotte antecedenti il 4 giugno 2008.

Al C. è contestato, infatti, il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., in particolare per avere concorso con l'Assessore alle Infrastrutture Ch.Re., di cui era il Capo di Gabinetto, a ricevere ingenti somme di denaro

(tra i 200.000 e 250.000 euro all'anno secondo quanto riferito da Ma.Gi., v. ordinanza riguardante Ch. prodotta dalla difesa del ricorrente) che con frequenza annuale all'amministratore regionale venivano corrisposte da varie persone per conto di società del gruppo Mantovani e del Consorzio Venezia Nuova.

Orbene, secondo la prospettazione d'accusa, la dazione di dette somme è andata avanti fino a poco tempo prima dell'emissione della misura cautelare ed in particolare dal 2005 al 2012 secondo l'imputazione di cui al capo 8) dell'ordinanza cautelare ed anzi fino al giorno 7 febbraio 2013 secondo la distinta ordinanza resa dallo stesso Tribunale del riesame di Venezia in data 28/6/2014 concernente il Ch. in prima persona (v. copia provvedimento prodotto dalla difesa del ricorrente).

Detto altrimenti, il flusso di denaro pervenuto all'amministratore regionale costituiva il corrispettivo della vendita della sua funzione, messa al servizio dei soggetti corruttori, che in tal modo ne avevano acquisito la disponibilità, presente e futura, a soddisfare le rispettive esigenze.

In tal modo inquadrata la fattispecie, deve rilevarsi che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione, essa ricadeva già nel fuoco della previsione dell'art. 319 c.p., nella versione antecedente la novella rappresentata dalla l. n. 190 del 2012, essendosi infatti stabilito che dinanzi ad una condotta prolungata nel tempo di un pubblico ufficiale (nella specie: un primario ospedaliero) il quale, dietro pagamento, vanificava la sua funzione di controllo nell'acquisizione di forniture pubbliche, correttamente il giudice di merito aveva ravvisato una vendita della funzione, nel senso di mercimonio della discrezionalità da parte del soggetto, in luogo di una pluralità di episodi di corruzione uniti in continuazione, derivandone la correttezza della mancata dichiarazione di prescrizione per alcune porzioni della condotta medesima, erroneamente ritenute singoli reati (Cass. Sez. VI sent. n. 34735 del 14/6/2011, Anzillotti e altri).

Principio ribadito da Sez. VI, sent. n. 9079 del 24/1/2013, Di Nardo e altri, Rv. 254162 in cui si è affermato che la messa a disposizione del proprio ufficio corrisponde oggi alla fattispecie di cui al nuovo testo dell'art. 318 c.p., e che tale condotta, peraltro, già rientrava nell'art. 319 c.p., costituendo atto contrario ai doveri d'ufficio e atteso che le due norme prevedono la medesima pena (massima), stante l'evidente continuità normativa tra le stesse, appare irrilevante chiedersi se una condotta pregressa rientri nell'una o nell'altra disposizione; nonché da Sez. VI, sent. n. 9883 del 15/10/2013, Terenghi, Rv. 258521 la quale ha stabilito che la riconduzione della vendita della funzione all'attuale art. 318 c.p., non incide sulla natura del fatto pregresso, che resta riconducibile all'art. 319 c.p., vigente all'epoca dei fatti, anche sotto il profilo della sanzione in quanto norma più favorevole dell'attuale art. 319 c.p.

La giurisprudenza di questa sezione ha, inoltre, affermato gli altri principi secondo cui i fatti di corruzione impropria per atto conforme ai doveri d'ufficio continuano ad essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 318 c.p., per come novellato dalla l. n. 190 del 2012, che, nella sua ampia previsione, li ricomprende integralmente (Cass. Sez. VI, sent. n. 19189 dello 11/1/2013, Abruzzese, Rv. 255073) ed anzi che la nuova norma ha allargato l'area di punibilità ad ogni fattispecie di monetizzazione del *munus publicus*, pur se sganciata da una logica di "formale sinallagmaticità" (Sez. VI, sent. del 13/1/2014, Menna).

La fattispecie considerata dalla prima delle citate pronunzie appare del tutto sovrapponibile a quella in esame, con l'aggiunta che – al pari di quanto già rilevato con le successive decisioni – devesi oggi prendere atto dell'intervenuta trasposizione normativa da parte del legislatore di quell'orientamento giurisprudenziale, mediante la previsione del nuovo art. 318 c.p., che sanziona espressamente la corruzione per la funzione, rompendo con l'impostazione propria del dispositivo normativo ancorato al rapporto sinallagmatico tra atto dell'ufficio (contrario o dovuto) ed accettazione di promessa e/o percezione di utilità da parte del pubblico agente.

Trattasi, invero, di impostazione che ancora permane nel sistema, dal momento che la l. n. 190 del 2012, non ha eliminato l'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (nuovo art. 319 c.p.), il quale è però sanzionato in maniera più grave rispetto alla figura di reato di cui all'art. 318 c.p.

Ad avviso di questo Collegio, anzi, la stessa collocazione topografica delle due norme, in rapporto di progressione sanzionatoria tra loro, evidenzia che alla luce della revisione normativa la previsione di base è appunto costituita dall'art. 318 c.p., la cui presenza infatti ha eliminato la necessità non solo di prevedere un'espressa sanzione per la corruzione collegata al compimento di atti dell'ufficio non contrari a legge ma anche di stabilire il compimento o meno di un atto dell'ufficio e la relativa natura, mentre il nuovo art. 319 c.p., contempla i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua

competenza o ne compie di addirittura contrari ai doveri d'ufficio, situazioni che come tali esigono una risposta più rigorosa da parte dell'ordinamento.

Non v'è dubbio, tuttavia, che come nella fattispecie, possano darsi casi in cui all'accettazione di indebite promesse o (evenienza più verosimile) alla percezione di indebite utilità collegate semplicemente all'esercizio della pubblica funzione si accompagnino situazioni in cui è, invece, riconoscibile il sinallagma tra quelle ed il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dovuto.

In tali casi, si pone il problema di definire i rapporti tra le due figure di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p., al fine di stabilire se debbano applicarsi congiuntamente o meno.

A tale riguardo, ritiene il collegio, in linea di continuità con la richiamata giurisprudenza, che l'art. 318 c.p., non abbia coperto integralmente l'area della vendita della funzione, ma soltanto quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio.

Residua, infatti, tuttora un'area di applicabilità dell'art. 319 c.p., quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, accompagnati da indebite dazioni di denaro o prestazioni d'utilità, sia antecedenti che susseguenti rispetto all'atto tipico, il quale finisce semplicemente per evidenziare il punto più alto di contrarietà ai doveri di correttezza che si impongono al pubblico agente.

Deve, pertanto, essere riaffermata la perdurante validità della citata giurisprudenza (su tutte Sez. VI, n. 34735/11 Anzillotti e al.) che, alla luce del mutato quadro normativo determinato dalla l. n. 190 del 2012, finisce per costituire applicazione della categoria dogmatica della progressione criminosa, che consente di individuare un unico reato (e un'unica pena) in fattispecie, come quella in esame, al confine tra l'applicabilità del concorso di norme sullo stesso fatto ed il concorso materiale di reati.

6. Priva di pregio si rivela, infine, anche la censura riguardante la scelta del regime cautelare custodiale in vigore a carico del ricorrente.

La gravità del fatto, dimostrata dall'entità delle somme raccolte e veicolate all'indirizzo dell'assessore, la persistenza nel tempo dell'illecito (perlomeno dal 2005 fino al 2012), la dimestichezza dell'indagato a reiterare le medesime condotte illecite pur dopo avere patteggiato (secondo la precisazione difensiva) una pena per fatti analoghi commessi durante la c.d. Tangentopoli veneta – circostanza che all'evidenza non fa venir meno la storicità della condotta illecita, anche se per il reato per avventura possa essere stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2 – rende talmente alto il pericolo di recidiva nel reato da indurre a ritenere ogni altra misura allo stato inappropriata.

Né l'intervenuta decadenza dall'incarico di Capo di Gabinetto dell'Assessorato alle Infrastrutture o la sospensione obbligatoriamente comminata dal servizio di pubblico dipendente regionale attenua quella esigenza: si è al cospetto, invero, di un soggetto particolarmente proclive a commettere e reiterare reati della stessa specie di quello per cui si procede, per la cui consumazione – come correttamente rilevato dal Tribunale – occorre non solo la permanenza nell'incarico ma anche il mantenimento di una serie consistente di rapporti personali che occorre assolutamente impedire mediante l'applicazione del più grave regime custodiale.

7. Quanto, infine, all'incidenza del d.l. n. 92 del 2014, convertito nella l. n. 114 del 2014, e alla modifica dell'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, nella parte in cui fa divieto di applicare misure cautelari nei confronti di indagati che all'esito del giudizio di merito possano riportare pena detentiva inferiore a tre anni di reclusione, essa suppone una prognosi positiva in tal senso che – per quanto sopra appena esposto – appare di difficile formulazione, quando non da escludere completamente.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

## OSSERVAZIONI

Molto è stato già scritto su come la riformulazione dell'art. 318 c.p. abbia rappresentato una delle novità di maggior rilievo introdotte nel nostro sistema dalla l. 6 novembre 2012, n. 190. Si potrà, dunque, fare a meno di ribadire come, attraverso la riscrittura della corruzione impropria, si sia disancorato il patto

corruttivo dal requisito dell'atto d'ufficio – sino alla recente riforma, vero e proprio “cuore” dei delitti di corruzione – cercando così di reprimere quelle forme di corruzione sistemica che prescindono dalla compravendita di un determinato atto (in maniera approfondita sul nuovo art. 318 c.p. si rinvia a GAMBARDELLA, *Profili di diritto intertemporale della nuova corruzione per l'esercizio della funzione*, in *questa rivista*, 2013, p. 3866; PULITANÒ, *La novella in materia di corruzione*, in *questa rivista*, 2012, p. 11, supplemento al fascicolo; DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2013, 2, p. 552; CINGARI, *La corruzione per l'esercizio della funzione*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Mattarella Pellissero (a cura di), Giappichelli, 2013, p. 405; CINGARI, *Gli incerti confini del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, n. 8, p. 961; BARTOLI, *Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo*, *ivi*, 2013, p. 353 nonché GARGANI, *Le fattispecie di corruzione tra riforma legislativa e diritto vivente: il sentiero interrotto della tipicità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 9, p. 1029).

Le due pronunce in annotazione, depositate a breve distanza l'una dall'altra e riguardanti le recenti vicende relative al c.d. “sistema Mose”, offrono spunti interessanti per un corretto inquadramento delle condotte di asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi del privato, delineando i rapporti tra corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.) e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Una delle questioni con cui dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a fare i conti all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 2012 riguarda, non a caso, la qualificazione da dare alle condotte del pubblico ufficiale posto “a libro paga” del privato: condotte che, se prima della riforma venivano inquadrate dalla giurisprudenza assolutamente prevalente nell'ambito dell'art. 319 c.p., ora dovrebbero, a rigor di logica, trovare collocazione all'interno della nuova corruzione per l'esercizio della funzione.

Che questa sia la soluzione da preferire è fuor di dubbio, tale essendo la *ratio* della riforma e l'interpretazione da dare alla locuzione «esercizio delle funzioni o dei poteri» di cui all'art. 318 c.p. Nell'attuale contesto, perciò, la messa “a libro paga” del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in cambio della sua disponibilità all'asservimento delle funzioni ricadrà *de plano* nell'orbita dell'art. 318 c.p. (PADOVANI, *La “messa” a libro paga del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, in *Guida dir.*, 2012, 48, IX) – norma generale, di cui la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e la corruzione in atti giudiziari rappresentano due *species* (DOLCINI, *Appunti su corruzione e legge anti-corruzione*, cit., p. 544) – «in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi di corruzione impropria – sino ad oggi ricadenti nella previgente disposizione – sia ai casi di corruzione per l'esercizio della funzione in cui è individuabile un accordo avente ad oggetto la corruzione per l'esercizio della funzione del pubblico agente senza riferimento ad uno specifico atto» (così SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, n. 1, p. 7).

Se queste conclusioni sono pacificamente accolte da dottrina e giurisprudenza, dubbi si registrano nei casi in cui, sin dal principio, emerga un qualche nesso con un atto contrario ai doveri d'ufficio – non già specificatamente determinato nel suo contenuto – che il pubblico ufficiale potrà essere chiamato a compiere.

Ci si riferisce a quelle situazioni in cui, pur mancando uno specifico atto d'ufficio oggetto del mercimonio – il quale potrà concretizzarsi anche in futuro, a seconda degli sviluppi del caso concreto – si è in grado di individuare quantomeno il genere di atti o di comportamenti in vista dei quali il pubblico ufficiale ha asservito la sua funzione. Tali situazioni sono state definite dalla dottrina ricorrendo all'espressione «accordi corruttivi aventi ad oggetto atti non determinati ma determinabili» (in questi termini BARTOLI, *Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 353) e hanno spinto l'interprete a domandarsi se sia effettivamente sostenibile un loro inquadramento nell'ambito del tipo normativo descritto dalla attuale corruzione per l'esercizio della funzione così come delineata dal nuovo art. 318 c.p. (in tal senso anche AMATO, *Corruzione: si punisce il mercimonio della funzione*, in *Guida dir.*, 2012, 48, XXII).

Sul punto le pronunce in commento si uniformano al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità osservando come «i fenomeni di corruzione sistemica caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, finora sussunti nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della legge 190/2012, essere ricondotti nella previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio» (in questi termini Sez. VI, ud. 25 settembre 2014, dep. 26 novembre 2014, n. 49226).

In altri termini, ciò che oggi può essere ricompreso nella corruzione per l'esercizio della funzione sarebbero solo quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio e nelle quali l'asservimento sia rimasto tale senza sfociare nel compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. Qualora, al contrario, al momento della vendita della funzione sia già riconoscibile il sinallagma tra quella e il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ecco che troverà applicazione l'art. 319 c.p.

Si tratta, come detto, di orientamento già sostenuto in dottrina da CINGARI, *Gli incerti confini del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, n. 8, p. 961 secondo il quale questo tipo di accordi (definiti dall'Autore «patti per l'esercizio della funzione illegittima») avrebbero ad oggetto non già l'esercizio della funzione, «bensì una vera e propria attività illegittima e il loro disvalore, consistente nel pericolo per il concreto funzionamento della pubblica amministrazione che potrebbe derivare dall'esecuzione del patto illecito, risulta omogeneo a quello di corruzione propria in cui l'atto illegittimo è determinato» nonché da GAMBARDELLA, *Profili di diritto intertemporale della nuova corruzione per l'esercizio della funzione*, in *questa rivista*, 2013, p. 3872, il quale osserva che «la nuova corruzione per asservimento della funzione sanziona gli accordi tra privato e soggetto pubblico, allorché la dazione o la promessa siano finalizzati al compimento di generici servizi da parte di quest'ultimo a favore del primo; quando, cioè, il pubblico agente, dietro compenso, si impegni a porsi o a restare a disposizione del privato per presenti o future necessità di varia natura. (...) Sarebbero riferibili all'art. 319 c.p. le ipotesi in cui, seppure il patto corruttivo non abbia ad oggetto uno specifico atto individuale, sia tuttavia possibile stabilire il genere di atti o comportamenti che il pubblico ufficiale si è impegnato a compiere a favore del privato».

Esaurita questa breve premessa, vi è un altro aspetto delle sentenze in commento che merita attenzione laddove si prende posizione in ordine al rapporto intercorrente tra le due figure di reato.

Si tratta di un aspetto sul quale la dottrina è apparsa fin da subito chiara: le due fattispecie corruttive sono oggi in rapporto di genere a specie (v. PADOVANI, *La "messa" a libro paga del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria*, in *Guida al diritto*, 2012, 48, IX; GARGANI, *Le fattispecie di corruzione tra riforma legislativa e diritto vivente: il sentiero interrotto della tipicità del fatto*, cit., p. 1032; SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, cit., p. 8) nel senso che quella prevista dall'art. 319 c.p. – oltre che quella di cui all'art. 319-ter c.p. – si pone come norma speciale rispetto al più generale art. 318 c.p.

Da alternativo che era, il rapporto tra le due figure di reato è ora del tipo «specialità per specificazione»: l'art. 318 c.p. prevede un reato di pericolo che punisce la generica condotta di vendita della pubblica funzione, l'art. 319 c.p. un reato di danno che richiede uno specifico atto, contrario ai doveri d'ufficio, oggetto di mercimonio (v. PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 786 secondo il quale «la specialità si manifesta innanzitutto in rapporto al modo di esercizio della funzione o del potere, che debbono necessariamente essersi concretizzati in un "atto" dell'ufficio, specificatamente individuato quale oggetto della compravendita illecita; ed in secondo luogo si esprime rispetto alla qualificazione antidoverosa della condotta dell'agente pubblico, che, di per sé, è irrilevante nel contesto dell'art. 318 c.p.»).

Le sentenze in annotazione si muovono lungo la scia tracciata dalla dottrina poc'anzi richiamata e, dopo aver illustrato il rapporto intercorrente tra le due ipotesi di corruzione, fanno ricorso alla categoria dogmatica della progressione criminosa giungendo a qualificare quello di cui all'art. 318 c.p. come reato



“eventualmente permanente” («la nuova figura di reato prevista dall’art. 318 c.p., può atteggiarsi, sotto il profilo della consumazione, come reato eventualmente permanente. Invero, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l’azione istantanea dell’accettazione della promessa del denaro (o di altra utilità) o della sua ricezione, nell’ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa nel fattore unificante dell’esercizio della funzione pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la prima dazione e si protrae nel tempo fino all’ultima», così Sez. VI, 25 settembre 2014 - 28 novembre 2014, n. 49226).

È risaputo che con l’espressione «progressione criminosa» ci si riferisce alla condotta di chi compia una molteplicità di fatti, frutto di risoluzioni criminose successive e posti tra loro in rapporto di gravità crescente, nella quale il fatto più grave – in direzione del quale il soggetto agente si dirige solo in un momento successivo rispetto alla prima frazione di condotta – segna il punto di arrivo di un unico episodio delittuoso (MUSCATIELLO, *Trattato di diritto penale. Parte generale, Il reato*, Cadoppi - Canestrari - Manna - Papa, Utet, 2013, p. 967). A tale pluralità di fatti seguirà un unico reato (il più grave) che, in attuazione del generale principio dell’assorbimento – di cui la progressione criminosa rappresenta una applicazione – ricomprende il disvalore del precedente (meno grave).

Calando tali principi nel caso del pubblico ufficiale posto “a libro paga” del privato, si ricava allora che, fermo restando l’art. 318 c.p. come previsione “base” (per la cui consumazione potrà essere sufficiente anche la semplice accettazione della promessa) il compimento del singolo atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale – o l’individuazione di un qualche sinallagma tra la vendita della funzione e un futuro atto da compiere – rappresenterà quella deliberazione criminosa successiva che, cristallizzando il «punto più alto di contrarietà ai doveri di correttezza», finirà con l’assorbire il disvalore del precedente reato, prima di quel momento inquadabile nell’art. 318 c.p. come “vendita della funzione”.

Che questa sia la tesi sposata dalle decisioni in commento appare chiaramente dalla lettura delle motivazioni, di cui appare opportuno riportare alcuni brevi passaggi:

– «il pubblico agente messo a libro paga che compie uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio, realizza una progressione criminosa lesiva dell’interesse protetto che raggiunge il massimo di offensività nel compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio, rispetto al quale le singole dazioni si atteggianno a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente» (Sez. VI, 25 settembre 2014 - 28 novembre 2014, n. 49226);

– «la stessa collocazione topografica delle due norme, in rapporto di progressione sanzionatoria tra loro, evidenzia che alla luce della revisione normativa, la previsione di base è appunto costituita dall’art. 318 c.p., la cui presenza ha eliminato la necessità non solo di prevedere un’espressa sanzione per la corruzione collegata al compimento di atti dell’ufficio non contrari a legge ma anche di stabilire il compimento o meno di un atto dell’ufficio e la relativa natura, mentre il nuovo art. 319 c.p. contempla i casi di maggior gravità, in cui il p.u. omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie di addirittura contrari ai doveri d’ufficio, situazioni che come tali esigono una risposta più rigorosa da parte dell’ordinamento» (Sez. VI, 25 settembre 2014 - 17 novembre 2014, n. 47271).

In conclusione, nel caso di plurimi pagamenti effettuati in esecuzione di un unico patto corruttivo, i giudici hanno ritenuto illogico sotto il profilo giuridico – oltre che irrealistico sotto quello fattuale – scomporre la condotta delittuosa in pagamenti rilevanti ora *sub* art. 318 c.p., ora *sub* art. 319 c.p. (il che avrebbe portato ad ipotizzare un concorso materiale eterogeneo di reati) ritenendo più credibile ravvisare un unico fatto delittuoso la cui consumazione si protrae sino all’effettuazione dell’ultimo pagamento.

*di Guido Stampanoni Bassi*

*Avvocato*

